



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA

**PROCEDURA APERTA** ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016  
**ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA**  
 ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016

**Affidamento del Servizio di cattura dei cani vaganti nella Regione Sardegna**  
*ai sensi della L.R. n. 21 del 18/05/1994 e s.m.i.*

**GARA N: 7188507**

### CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | <b>70</b>         |
| Offerta economica | <b>30</b>         |
| TOTALE            | <b>100</b>        |

#### Criteria di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna punti T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

| CRITERIO N° | SUB CRITERIO N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI T MAX | DIMOSTRAZIONE nel caso in cui si è in possesso del requisito  | Metodologia di attribuzione del punteggio   |
|-------------|-----------------|------------------------|-----------|--|-------------|---|---|
| <b>1</b>    | 1               | <b>Esperienza</b>      | 10        | Documentata esperienza di cattura/recuperi di animali vaganti per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi 10 anni | 10          | Prodotto l'elenco di tutte le attività del servizio di accalappiamento cani con l'indicazione delle date, di durata e dei destinatari pubblici dei servizi stessi. (Certificazione di buon esito rilasciata dalla PA) | La Commissione Giudicatrice, dopo una valutazione comparativa delle certificazioni presentate, attribuirà il massimo del punteggio alla ditta che ha presentato le maggiori certificazioni (in termini qualitativi e quantitativi) e proporzionalmente alle altre ditte. A parità di certificazioni avranno prevalenza quelle più recenti |
|             |                 |                        |           |  | 0           |   |   |

| CRITERIO N° | SUB CRITERIO N° | CRITERI DI VALUTAZIONE       | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI T MAX | DIMOSTRAZIONE nel caso in cui si è in possesso del requisito                       | Metodologia di attribuzione del punteggio  |   |
|-------------|-----------------|------------------------------|-----------|---|-------------|--|--|---|
| <b>2</b>    | 2               | <b>Modalità d'intervento</b> | 13        | Disponibilità di più sedi operative ubicate nel territorio di competenza della ASSL | 7           | Prodotto una dichiarazione dove vengono <u>specificate l'ubicazione delle sedi</u> | La Commissione Giudicatrice, dopo una valutazione comparativa delle certificazioni presentate, attribuirà il massimo del punteggio alla ditta che ha proposto il numero maggiore di sedi operative e proporzionalmente alle altre ditte. |   |
|             |                 |                              |           |   | 0           |  |  |   |
|             | 3               |                              |           | Disponibilità di altri mezzi di cattura oltre quelli previsti dal capitolato        | 6           | Prodotto una dichiarazione dove vengono <u>specificati i mezzi di cattura</u>      |  | La Commissione Giudicatrice vaglierà l'elenco dettagliato dei mezzi di cattura proposti, valutandone congruenza allo scopo ed effettiva utilità, rapportando il punteggio agli elementi effettivamente emersi |
|             |                 |                              |           |   | 0           |  |  |   |

| CRITERIO N° | SUB CRITERIO N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI T MAX | DIMOSTRAZIONE nel caso in cui si è in possesso del requisito   | Metodologia di attribuzione del punteggio  |   |
|-------------|-----------------|------------------------|-----------|--|-------------|--|--|---|
| <b>3</b>    | 4               | <b>Automezzi</b>       | 22        | Disponibilità di automezzi in numero di 2  | 5           | Prodotte copia della carta di circolazione degli automezzi e la scheda tecnica da dove si evince il tipo di sistema di areazione e condizionamento del veicolo | La Commissione Giudicatrice attribuirà 5 punti alla ditta che dimostrerà di avere la disponibilità di due mezzi da adibire al servizio e 0 a coloro che non dimostreranno questa disponibilità |   |
|             |                 |                        |           |  | 0           |  |  |   |
|             | 5               |                        |           | Disponibilità di automezzi in numero superiore a 2   | 7           |  | 0  | La Commissione Giudicatrice attribuirà 7 punti alla ditta che dimostrerà di avere la disponibilità di almeno tre mezzi da adibire al servizio e 0 a coloro che non dimostreranno questa disponibilità |
|             |                 |                        |           |  | 0           |  |  |   |
|             | 6               |                        |           | Sistemi di areazione forzata (ventole) installati nel vano di trasporto degli animali                          | 4           |  | 0  | La Commissione Giudicatrice attribuirà 7 punti alla ditta che dimostrerà di avere la disponibilità di almeno tre mezzi da adibire al servizio e 0 a coloro che non dimostreranno questa disponibilità |
|             |                 |                        |           |  | 0           |  |  |   |
|             | 7               |                        |           | Sistemi di condizionamento artificiale dell'area (caldo/freddo) installati nel vano di trasporto degli animali | 6           |  | 0  | La Commissione Giudicatrice attribuirà 7 punti alla ditta che dimostrerà di avere la disponibilità di almeno tre mezzi da adibire al servizio e 0 a coloro che non dimostreranno questa disponibilità |
|             |                 |                        |           |  | 0           |  |  |   |

| CRITERIO N° | SUB CRITERIO N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI T MAX | DIMOSTRAZIONE nel caso in cui si è in possesso del requisito  | Metodologia di attribuzione del punteggio  |  |
|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---|-------------|---|--|--|
| <b>4</b>    | 8               | <b>Personale</b>       | 25        | Costante presenza di un medico veterinario fra il personale addetto alla cattura dei cani   | 7           | Prodotte dichiarazioni di disponibilità del medico veterinario e/o educatore cinofilo tra il personale da adibire al servizio | La Commissione Giudicatrice attribuirà 7 punti alla ditta che dimostrerà di avere la disponibilità un medico veterinario tra il personale da adibire al servizio e 0 a coloro che non dimostreranno questa disponibilità |  |
|             | 9               |                        |           | Costante presenza di un educatore cinofilo fra il personale addetto alla cattura dei cani   | 4           |   |  | La Commissione Giudicatrice attribuirà 4 punti alla ditta che dimostrerà di avere la disponibilità un educatore cinofilo tra il personale da adibire al servizio e 0 a coloro che non dimostreranno questa disponibilità |
|             | 10              |                        |           | Costante presenza di personale in possesso di attestati di formazione inerenti la materia del benessere animale e dell'igiene urbana veterinaria fra il personale addetto alla cattura dei cani | 7           |   |  | Prodotte copia degli attestati di formazione   |
|             |                 |                        |           |   | 0           |   |  |  |

|  |    |  |  |  |   |  |   |
|--|----|--|--|--|---|--|---|
|  |    |  |  |  | 7 |  | La Commissione Giudicatrice attribuirà 7 punti alla ditta che dimostrerà di avere la disponibilità di più squadre e mezzi da adibire al servizio in caso di necessità concomitanti, e 0 a coloro che non dimostreranno questa disponibilità |
|  | 11 |  |  | Possibilità di utilizzare contemporaneamente, in caso di necessità, più squadre e mezzi per lo stesso intervento | 0 |  |   |

#### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

- a) **In caso di criteri tabellari** Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, dalla Commissione con la metodologia indicata in tabella.

#### Riparametrazione a "1"

I punteggi ottenuti dalle offerte tecniche con l'applicazione dei criteri sopra esposti saranno successivamente resi definitivi attraverso una procedura di riparametrazione che prevede di attribuire alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo attribuibile di 70 punti e a tutte le altre in misura proporzionale, secondo la formula seguente:

$$X_i = 70 \times OT_i / OT^*$$

dove:

$X_i$ : punteggio da attribuire all'offerta tecnica i-esima

$OT_i$ : punteggio offerta tecnica del concorrente i-esimo

$OT^*$ : punteggio migliore offerta tecnica

#### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Formula "Concava alla migliore offerta (INTERDIPENDENTE)

$$PE = P_{Emax} \times (BA - P / BA - P_{min})$$

dove:

$P_{Emax}$  = massimo punteggio attribuibile

$BA$  = prezzo a base d'asta

$P$  = prezzo offerto dal concorrente

$P_{min}$  = prezzo più basso tra quelli offerti in gara

## CRITERI DI QUALIFICAZIONE

### 1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 2. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

## 3. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**Fatturato specifico minimo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a:

- LOTTO 1 € 67.830,00 IVA esclusa
- LOTTO 2 € 28.050,00 IVA esclusa
- LOTTO 3 € 21.080,00 IVA esclusa

- LOTTO 4 € 25.840,00 IVA esclusa
- LOTTO 5 € 47.260,00 IVA esclusa
- LOTTO 6 € 7.820,00 IVA esclusa
- LOTTO 7 € 30.770,00 IVA esclusa
- LOTTO 8 € 183.770,00 IVA esclusa

Il settore di attività è: *Il Servizio Accalappiamento Cani Vaganti*

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara.

Per ciascun Lotto la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- in sede di partecipazione alla gara mediante compilazione del DGUE come nel seguito specificato,
- all'aggiudicatario sarà richiesto di produrre copia dei bilanci, comprensivi della nota integrativa e/o dei relativi allegati, concernenti gli esercizi finanziari di riferimento, con indicazione della sezione specifica da cui univocamente risulti o possa ricavarsi il suddetto requisito, ovvero altra documentazione contabile idonea alla comprova.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno n. 1 (un) "Servizio di Accalappiamento Cani Vaganti" per complessivi 12 mesi

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione dell'elenco di tutte le attività svolte, in particolare del servizio di accalappiamento cani con l'indicazione degli importi, delle date di durata e dei destinatari pubblici dei servizi stessi.

Per quanto attiene lo specifico del Servizio di accalappiamento cani, l'elenco dei servizi va integrato con la certificazione di buon esito rilasciata dalla P.A.

- b) Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento:

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

- lettore microchip per ogni squadra di cattura;
- gabbie di detenzione di dimensioni adeguate, frustoni accalappiacani rigidi o morbidi, guinzagli di varie misure, guanti in pelle o altro materiale di protezione degli arti superiori degli addetti alle catture, gabbie di cattura in metallo, rete di cattura, barella a sacco e barella rigida (per il trasporto di animali feriti), guanti in lattice monouso, mascherine protettive
- disponibilità di almeno un (1) automezzo furgonato idoneo che risponde ai requisiti di cui al Regolamento (CE) n.1/2005. Sugli automezzi deve essere riportata, oltre la scritta "Trasporto animali vivi", anche la scritta "Servizio trasporto animali vaganti", entrambe di dimensioni tali da essere facilmente leggibili.
- disponibilità di almeno due (2) box la custodia temporanea (mantenimento) di cani catturati/prelevati;
- possesso ed utilizzo di telefonia fissa e/o mobile e di una casella di posta elettronica certificata;

- c) autorizzazione al trasporto di animali vivi rilasciata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE 01/2005 del 22 dicembre 2005.



La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione.

- d) sede operativa dotata di idonee attrezzature per la disinfezione dei mezzi di trasporto (idropulitrice a pressione, sostanze detergenti e disinfettanti, piazzola con pozzetto per raccolta liquidi di lavaggio), ovvero indicare la stazione di lavaggio regolarmente autorizzata;

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione.

- e) coperture assicurative, previdenziali e assistenziali previste per legge, in relazione al presente appalto come meglio specificato nell' art. 17 del Capitolato Speciale di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione.

### **Requisiti in caso di partecipazione a più lotti**

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola “domanda di partecipazione”;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
  - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
  - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.
- in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare “un’offerta” per ciascun Lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l’esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo 13 del presente disciplinare.

### **3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all’iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al **punto 3.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in

cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 3.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

**Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.**

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 3.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

### **3.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 3.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **4. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni

oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, **la** Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.